



Prefettura di Pistoia *Ufficio Territoriale del Governo*

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESERCIZIO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEGLI ARTT.186 E 187 DEL CODICE DELLA STRADA

La Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Pistoia, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Pistoia e la Commissione Medica Locale-Patenti di Guida dell'ASL n. 3 di Pistoia

PREMESSO che

- negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento degli accertamenti delle violazioni dell'art.186 "guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" e dell'art.187 "guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" previsti dal Codice della Strada;
- che le suddette condotte, costituendo comportamenti assolutamente incompatibili con la guida dei veicoli e rappresentando una delle cause del verificarsi degli incidenti stradali, concorrono senz'altro a pregiudicare il bene primario della sicurezza della circolazione stradale, riferita sia allo stesso conducente sia agli altri utenti della strada;
- che occorre conseguire l'obiettivo istituzionale di elevare i livelli di sicurezza della circolazione veicolare e di ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, oltre che mediante la repressione dei comportamenti di guida maggiormente pericolosi, soprattutto anche in via preventiva, attraverso l'attività di verifica del possesso, da parte dei titolari delle patenti di guida, dei prescritti requisiti psico-fisici di idoneità;

RITENUTO di

- favorire la circolazione delle informazioni riguardanti le segnalazioni delle violazioni degli artt.186 e 187 al fine di consentire ai soggetti istituzionali di svolgere le rispettive attività di controllo e di monitoraggio in materia;
- attuare migliori forme di collaborazione tra le Istituzioni allo scopo di razionalizzare e di semplificare le procedure amministrative connesse alla sospensione della patente;

RAVVISATA

- l'esigenza che venga assicurata l'applicazione delle indicazioni ministeriali, al fine di evitare che il conducente possa eludere l'obbligo di sottoporsi alla successiva visita medica, quando ricorre la necessità di ridurre il periodo di validità originario della patente di guida in funzione del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale, attestante il recupero dei requisiti psico-fisici da parte del conducente;

CONVENGONO

di stipulare il “*Protocollo d’Intesa per l’esercizio integrato delle attività connesse alla sospensione della patente per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada*”

1. sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche - annotazione del nuovo periodo della validità della patente

1.1 tasso alcoolemico accertato superiore a 1,5 gr per lt

a. La Prefettura:

- nell’ordinanza, con cui dispone la sospensione della patente ed ordina al trasgressore di sottoporsi alla visita medica di revisione, riporta l’espressa informazione che, ove nel certificato medico, comprovante il possesso dei requisiti psico-fisici, sia stabilito un periodo di validità diverso da quello indicato sulla patente al momento dell’emissione, l’interessato dovrà recarsi, munito del provvedimento di sospensione, presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile per chiedere un duplicato della patente con l’annotazione del nuovo periodo di validità;
- successivamente, entro 15 giorni dalla data di ricezione del certificato rilasciato dalla Commissione Medica locale, invia la patente di guida sospesa all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

c. La Commissione Medica Locale-Patenti di Guida:

- trasmette tempestivamente copia del certificato medico sia alla Prefettura sia all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Pistoia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- consegna all’interessato, oltre al certificato medico, anche il modulo, predisposto dall’Ufficio della Motorizzazione Civile, per la richiesta del duplicato della patente.

d. L’Ufficio della Motorizzazione Civile:

- sulla base del certificato attestante l’avvenuto recupero dei requisiti psico-fisici, consegna all’avente diritto il permesso provvisorio di guida e successivamente il duplicato della patente di guida, con la nuova data di scadenza;
- annota sull’archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati concernenti la nuova validità della patente di guida.

1.2. tasso alcoolemico accertato inferiore a 1,5 gr per lt

a. La Prefettura:

nell’ordinanza, con cui dispone la sospensione della patente ed ordina al trasgressore di sottoporsi alla visita medica di revisione, riporta l’espressa informazione che, ove nel certificato medico sia stabilito un periodo di validità diverso da quello indicato sulla patente al momento dell’emissione, l’interessato dovrà recarsi, munito del provvedimento di sospensione, presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile per chiedere un duplicato della patente con l’annotazione del nuovo periodo di validità.

c. La Commissione Medica Locale-Patenti di Guida:

- trasmette tempestivamente copia del certificato medico sia alla Prefettura sia all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Pistoia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- consegna all’interessato, oltre al certificato medico anche il modulo, predisposto dall’Ufficio della Motorizzazione Civile, per la richiesta del duplicato.

d. L’Ufficio della Motorizzazione Civile:

- sulla base del certificato attestante l’avvenuto recupero dei requisiti psico-fisici e della patente posseduta, consegna all’avente diritto il permesso provvisorio di guida e successivamente il duplicato della patente di guida, con la nuova data di scadenza;

- annota sull'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati concernenti la nuova validità della patente di guida.

2. sospensione della patente per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - annotazione del nuovo periodo della validità della patente

Si osserva la procedura descritta la punto 1.1

3 Comunicazione di notizie per la Commissione Medica Locale

Unitamente al provvedimento di sospensione della patente per violazione degli artt.186 e 187, la Prefettura trasmette alla Commissione Medica Locale di Pistoia una scheda riportante informazioni utili per la propria attività di valutazione.

4. Accertamento delle violazioni degli artt. 186 e 187 in occasione di sinistri stradali con lesioni personali

Nel caso di violazioni degli artt.186 e 187, accertate in occasione di sinistro stradale con lesioni personali, la Prefettura, con nota inviata a mezzo fax o in via telematica all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Pistoia, richiede il parere ex art.223, comma 2, CdS.

Qualora il parere dell'Ufficio della Motorizzazione Civile non intervenga entro il termine di cui all'art.223, comma 2, CdS, detto parere si intenderà come favorevole ed è facoltà della Prefettura procedere all'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Riservatezza delle informazioni

La comunicazione ed il trattamento delle informazioni e dei documenti attinenti ai dati personali si svolgono per esclusivo uso d'ufficio e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.vo n.196/2003.

Pistoia,

IL PREFETTO

.....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

.....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE-PATENTI DI GUIDA

.....